

## SUI PERMESSI DI SOGGIORNO NEL PERIODO DI EMERGENZA DA CORONAVIRUS

### **DECRETO LEGGE n. 9/2020 del 2 marzo 2020**

l'**art. 9 DL 9/2020** stabilisce che sono sospesi per 30 giorni (a partire dal 2 marzo 2020) i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza che riguardano (tra gli altri) i permessi di soggiorno dei cittadini stranieri.

Inoltre, stabilisce che **sono sospesi, per il medesimo periodo di 30 giorni, i termini per la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno o di dichiarazione della presenza** (entrati in esenzione del visto)

Dunque, fino al 31 marzo il cittadino straniero non incorre in alcuna sanzione (espulsione o ammenda) né potrà essere espulso se non chiede il permesso di soggiorno (rilascio o rinnovo) nei termini di legge, perché quei termini sono sospesi.

Da precisare che con circolare 0020359 del 9 marzo 2020 il Ministero dell'interno ha disposto la **chiusura degli Uffici immigrazione delle questure** (senza precisare il periodo, ma si ritiene sia analogo a quello della sospensione dei procedimenti, cioè fino al 31 marzo), i quali, tuttavia, **rimangono aperti per la ricezione delle richieste di riconoscimento della protezione internazionale e per le espulsioni** nei casi in cui queste ultime siano concretamente eseguibili nell'attuale situazione di emergenza da COVID-19.

**Pertanto, fino al 31 marzo 2020 (salvo ulteriori proroghe) non si potrà chiedere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno ma questo NON comporterà alcuna sanzione per il cittadino straniero.**

**E', INVECE, POSSIBILE CHIEDERE UN APPUNTAMENTO PER LA FORMALIZZAZIONE DELLA RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, TRAMITE PEC O PRESENTANDOSI AGLI UFFICI IMMIGRAZIONE**

### **DECRETO LEGGE n. 18/2020 del 17 marzo 2020**

l'**art. 103 DL 18/2020** stabilisce che:

- a) Il termine di definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente, ricomincia a decorrere dal 15 aprile 2020.

Dunque, rispetto a quanto previsto dall'art. 9 DL n. 9/2020, **il termine di definizione dei procedimenti che riguardano (anche) i cittadini stranieri è sospeso fino al 15 aprile 2020 e comincia a decorrere da detto giorno.**

L'art. 103, stabilisce, inoltre che

- b) *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.*

**Pertanto, IL PERMESSO DI SOGGIORNO, CHE SIA IN SCADENZA TRA IL 31 GENNAIO ED IL 15 APRILE, CONSERVA VALIDITÀ FINO AL 15 GIUGNO**

\*

**L'art. 104 D.L. n. 18/2020** stabilisce che i **documenti di riconoscimento e di identità** (ex art. 1, co. 1 lettere c) e d) d.p.r. n. 445/2000) **in scadenza dal 17 marzo 2020** hanno una validità fino al **31 agosto 2020**.

ASGI ritiene che il permesso di soggiorno sia documento di riconoscimento ai sensi del suddetto d.p.r. 445/2000 (natura ribadita anche dall'art. 4, co. 1 d.lgs. 142/2015, riformato dal DL n. 118/2018, per i richiedenti asilo: "Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.) e dunque potrebbe intendersi che i permessi di soggiorno in scadenza dal 17 marzo 2020 sono prorogati *ex lege* fino al 31 agosto.

**Tuttavia, in attesa di chiarimenti, in sede di conversione in legge del D.L. n. 18/2020, è prudentiale indicare che la richiesta di rilascio e/o di rinnovo del permesso di soggiorno vada proposta a partire dal 16 giugno 2020.**

### RIASSUNTO

|  |  |
|--|--|
| 1 * Permessi <b>scaduti prima del 31 gennaio 2020</b> e per i quali è stato chiesto il rinnovo | Il termine di definizione del procedimento (art. 5, co.9 TU 286/98: 60 gg.) è sospeso fino al 15 maggio 2020 (D.L. n. 23/2020 dell'8.4.2020) |
| 2 * Permessi <b><u>in scadenza</u> tra il 31 gennaio e il 15 aprile</b>                        | Sono prorogati per legge fino al 15 giugno e poi si può chiedere il rinnovo  |
| 3 * Permessi <b><u>in scadenza</u> dal 17 marzo 2020</b>                                       | Sono prorogati fino al 31 agosto 2020 e poi si potrà chiedere il rinnovo   |

**RIMANE NON DISCIPLINATA UN'IPOTESI:** i permessi di soggiorno scaduti prima del 31 gennaio e per i quali non è stato chiesto, per vari motivi, il rinnovo.

In questo caso, utile **inviare una PEC** alla questura per evitare la sanzione dell'espulsione.

### LE ESPULSIONI

Seguendo lo schema sopra descritto, tutti i termini relativi ai permessi di soggiorno sono sospesi e pertanto le espulsioni possono essere comminate solo al di fuori di quei casi e solo se effettivamente eseguibili (ciò che allo stato non è ragionevolmente possibile, stante la chiusura delle frontiere in moltissimi Paesi del mondo).

### EFFETTI DELLE PROROGHE

**PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI SOPRA RICHIAMATE, ESSENDO PROROGATA LA VALIDITÀ DEI TITOLI DI SOGGIORNO, È POSSIBILE LA PROSECUZIONE O L'INSTAURAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO E VA GARANTITO IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE** (art. 42, co. 2 d.p.r. 394/99) e al Registro anagrafico (art. 7, co. 3 d.p.r. 223/1989).

Inoltre può essere instaurato validamente ogni altro rapporto privato (ad esempio: contatto di locazione, apertura conto corrente, iscrizione al Centro per l'impiego, ecc.).